
Ordinanza sul liceo * (Olic)

del 6 luglio 1999 (stato 1 agosto 2013)

emanata dal Governo il 6 luglio 1999

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione nella classe superiore seguente e gli esami di maturità per i licei gestiti secondo le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM)¹⁾ e le direttive della Commissione svizzera di maturità. *

² I regolamenti di scuole medie private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.

Art. 2 Durata degli studi, libero passaggio

¹ La formazione fino alla maturità dura sei o quattro anni e può essere seguita presso la Scuola cantonale grigione o una scuola media privata.

² Possono essere riconosciute le prestazioni di formazione rese presso un liceo grigione, un liceo assoggettato al patronato del Cantone o nell'ambito di un anno di scambio.

Art. 3 Seconda lingua nazionale

¹ Giusta il Regolamento concernete il riconoscimento degli attestati liceali di maturità²⁾ la seconda lingua nazionale per le allieve e gli allievi grigionesi è di regola una lingua cantonale. Quale lingua romancia scritta viene adottato il rumantsch grischun.

¹⁾ AGS 1995, 3359

²⁾ AGS 1995, 3359

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Cicli bilingui che preparano alla maturità e insegnamento immersivo *

¹ La Scuola cantonale grigione gestisce secondo le direttive del Dipartimento cicli bilingui che preparano alla maturità nelle lingue cantonali e può gestire un ciclo bilingue con l'inglese. Le scuole medie private possono proporre cicli bilingui che preparano alla maturità nelle lingue cantonali e in inglese. *

² Secondo le direttive del Dipartimento, le scuole medie possono gestire in modo immersivo le materie con nota di maturità sia in una lingua cantonale, sia in inglese. *

³ Al posto di un ciclo bilingue che prepara alla maturità o a complemento dello stesso, le allieve e gli allievi possono seguire al massimo una materia insegnata in modo immersivo. *

⁴ ... *

⁵ ... *

Art. 5 Perfezionamento e aggiornamento

¹ Il corpo insegnante deve perfezionarsi e aggiornarsi a scadenze regolari.

² Il Dipartimento può promuovere e sostenere ciò mediante l'offerta di seminari e corsi.

2. Promozione

Art. 6 Pagella, relazione

¹ Due volte all'anno viene rilasciata una pagella. Questa contiene la valutazione delle prestazioni e la condotta dell'allieva o dell'allievo. Le pagelle devono essere firmate dai detentori dell'autorità parentale o dalle allieve e dagli allievi maggiorenni. *

² I detentori dell'autorità parentale nonché le allieve e gli allievi possono essere inoltre orientati dalla direzione scolastica mediante relazioni scritte.

Art. 7 Prestazioni

¹ Le prestazioni sono espresse con note intere e mezze note. La nota migliore è 6, la peggiore 1. 6 è il voto più alto, 1 quello più basso. I voti al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.

² Per singole discipline non determinanti per la promozione si può rinunciare all'assegnazione delle note.

³ La direzione scolastica emana delle istruzioni interne relative all'assegnazione delle note.

Art. 8 Condotta

¹ Le osservazioni concernenti la condotta vengono iscritte nella pagella se la direzione scolastica o la conferenza del corpo insegnante della rispettiva classe prende una relativa decisione.

² Una condotta insoddisfacente è descritta con «non sempre soddisfacente» oppure «riprovevole».

Art. 9 Punti negativi

¹ Quali punti negativi valgono le differenze tra le note di prestazioni inferiori al 4 rispetto alla nota 4.

Art. 10 Base di calcolo, note di promozione

¹ Quale base di calcolo per la promozione al liceo vengono adottate le note della prima e della seconda pagella.

² La nota di promozione per ogni materia viene calcolata quale media (non arrotondata) della nota della prima e della seconda pagella.

Art. 10a * Certificati linguistici, lavoro interdisciplinare

¹ Nella classe finale, i risultati degli esami di certificati linguistici esterni vengono considerati in misura del 50 per cento in una nota di semestre della lingua corrispondente. Il Dipartimento emana direttive per la conversione in una nota del indicato sul certificato esterno.

² Il lavoro interdisciplinare redatto in quarta o in quinta classe viene valutato con una nota, la quale viene attribuita in misura del 25 alla seconda nota di semestre dell'opzione specifica dell'anno scolastico nel quale è stato redatto il lavoro.

Art. 11 Materie di promozione

¹ Sono materie di promozione al liceo le discipline fondamentali, le opzioni specifiche e le opzioni complementari.

² Altre materie di promozione sono educazione fisica, introduzione all'economia e al diritto, introduzione alla fisica e alla chimica, nonché latino, negli anni scolastici nei quali queste materie vengono insegnate. *

³ La nota del lavoro di maturità conta come nota di promozione supplementare nella pagella del secondo semestre della sesta classe del liceo (12° anno scolastico). *

Art. 11a * ...

Art. 12 Condizioni di promozione

¹ L'allieva o l'allievo è promosso se al liceo il doppio della somma di tutte le note che mancano per arrivare alla nota di promozione del 4 nelle note insufficienti sia al massimo uguale alla somma semplice dei punti che vanno oltre il 4 nelle altre note di promozione e nella seconda pagella non figurino più di quattro note inferiori al 4 (al liceo inferiore tre note inferiori al 4).

Art. 13 Ripetizione

¹ Chi fino alla classe finale non è promosso per due volte viene escluso dal liceo. *

² La classe finale può essere ripetuta una volta. *

³ Chi subito dopo la seconda classe di scuola secondaria frequenta la terza classe di liceo, può ripeterla una volta senza che la ripetizione venga computata quale ripetizione per mancata promozione. *

3. Esami di maturità

Art. 14 Data degli esami di maturità

¹ Gli esami scritti hanno luogo prima delle vacanze estive e gli esami orali devono essere eseguiti al più tardi prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Singole materie d'esame possono essere concluse un anno prima dell'esame di maturità.

² Il Dipartimento stabilisce la data degli esami scritti.

Art. 15 * Presupposti per l'ammissione

¹ Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione del Dipartimento, l'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame di maturità e delle prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale. La sesta classe non può essere frequentata a titolo di anno di scambio.

Art. 16 Lavoro di maturità

¹ Le allieve e gli allievi devono preparare da soli o in gruppo un lavoro autonomo di una certa importanza, scritto o commentato per iscritto e presentato oralmente conformemente alle disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità³⁾.

² Il lavoro di maturità è giudicato con una valutazione arrotondata a una mezza nota in base alle prestazioni scritte e orali. *

³ In caso di mancato rispetto del termine di consegna del lavoro di maturità scritto, quest'ultimo viene valutato con la nota 1. *

³⁾ AGS 1995, 3359

Art. 17 Materie di maturità

¹ Le materie di maturità sono disciplinate dalle disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità⁴⁾ e dalla presente ordinanza.

Art. 18 Materie d'esame

¹ Sono oggetto di un esame scritto la lingua prima, la seconda lingua nazionale, la matematica, l'opzione specifica ed un'ulteriore disciplina fondamentale che non si sovrapponga alle altre materie d'esame scritte.

² La quinta materia esaminata per iscritto viene stabilita dall'Ufficio su proposta della direzione scolastica e può essere terminata nell'ambito di un esame precedente la maturità. *

³ Sono oggetto di un esame orale la lingua prima, la seconda lingua nazionale, la matematica, l'opzione specifica e l'opzione complementare.

Art. 19 Esperte ed esperti

¹ Per la sorveglianza degli esami il Dipartimento designa in primo luogo delle esperte e degli esperti di materia. *

² Le esperte e gli esperti hanno la facoltà di emanare atti pubblici nelle incombenze concernenti gli esami.

³ Le esperte e gli esperti valutano le definizioni dei compiti scritti e partecipano agli esami orali nonché alle conferenze d'esame. Possono altresì partecipare agli esami scritti.

⁴ In seguito agli esami le esperte e gli esperti presentano una relazione scritta al Dipartimento.

Art. 20 * Mezzi ausiliari

¹ All'esame sono ammessi mezzi ausiliari.

² L'Ufficio stabilisce i mezzi ausiliari ammessi durante gli esami. La direzione scolastica informa in modo adeguato le candidate e i candidati.

Art. 21 Svolgimento degli esami

¹ Durante gli esami scritti le candidate e i candidati vengono di regola sorvegliati da insegnanti.

² Gli esami scritti sono corretti e valutati dalle insegnanti e dagli insegnanti. La direzione scolastica invia alle esperte e agli esperti i lavori corretti e valutati prima dell'inizio degli esami orali.

⁴⁾ AGS 1995, 3359

³ Nelle scuole con più classi finali parallele, gli esami scritti vanno svolti quali esami a casa unitari. L'Ufficio può autorizzare definizioni dei compiti diverse in singoli settori per l'esame scritto dell'opzione specifica. *

Art. 22 Slealtà

¹ L'utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi nonché ogni atto sleale ha come conseguenza l'esclusione dagli esami. Gli esami parziali già sostenuti non vengono valutati e gli esami sono considerati non superati.

² Questa disposizione viene resa nota testualmente alle candidate e ai candidati prima dell'inizio degli esami.

Art. 23 Valutazione delle prestazioni

¹ La dichiarazione di maturità è rilasciata sulla base delle prestazioni durante il periodo scolastico e degli esami di maturità.

Art. 24 Note di maturità

¹ Le note di maturità sono assegnate giusta le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità⁵⁾ e della presente ordinanza.

Art. 25 Esito degli esami

¹ Fanno stato i criteri di riuscita del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità⁶⁾.

Art. 26 Commissione d'esame

¹ L'esito dell'esame di maturità è deciso da una commissione esaminatrice composta dalla responsabile o del responsabile degli esami, delle esperte e degli esperti nonché delle insegnanti e degli insegnanti esaminanti.

Art. 27 Ripetizione dell'esame

¹ Le candidate o i candidati che non hanno superato gli esami vengono ammessi ad un secondo esame al termine dell'anno scolastico seguente. *

² ... *

³ Viene ripresa la valutazione del lavoro di maturità. *

Art. 28 * ...

⁵⁾ AGS 1995, 3359

⁶⁾ AGS 1995, 3359

Art. 29 Aspetti formali dell'attestato di maturità

¹ Fanno stato le disposizioni del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità⁷⁾.

4. Disposizione finale

Art. 31 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1999.

² L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio. *

⁷⁾ AGS 1995, 3359

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
06.07.1999	01.08.1999	atto normativo	prima versione	-
22.06.2004	01.08.2004	Art. 11 cpv. 3	introduzione	-
10.08.2004	15.08.2004	Art. 19 cpv. 1	modifica	-
10.08.2004	15.08.2004	Art. 28	abrogazione	-
01.03.2005	01.03.2005	Art. 13 cpv. 1	modifica	-
01.03.2005	01.03.2005	Art. 13 cpv. 2	introduzione	-
01.03.2005	01.03.2005	Art. 27 cpv. 1	modifica	-
02.08.2008	01.01.2009	titolo dell'atto normativo	modifica	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 13 cpv. 3	introduzione	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 16 cpv. 2	modifica	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 18 cpv. 2	modifica	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 21 cpv. 3	introduzione	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 27 cpv. 2	abrogazione	-
02.09.2008	01.08.2009	Art. 27 cpv. 3	modifica	-
07.07.2009	01.08.2009	Art. 10a	introduzione	-
07.07.2009	01.08.2009	Art. 11 cpv. 2	modifica	-
07.07.2009	01.08.2009	Art. 15	revisione totale	-
07.07.2009	01.08.2009	Art. 20	revisione totale	-
07.07.2009	01.08.2009	Art. 31 cpv. 2	modifica	-
20.09.2011	01.10.2011	Art. 11a	abrogazione	-
11.12.2012	01.01.2013	Art. 6 cpv. 1	modifica	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 1 cpv. 1	modifica	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4	modifica titolo	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4 cpv. 1	modifica	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4 cpv. 2	modifica	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4 cpv. 3	modifica	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4 cpv. 4	abrogazione	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 4 cpv. 5	abrogazione	-
09.07.2013	01.08.2013	Art. 16 cpv. 3	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	06.07.1999	01.08.1999	prima versione	-
titolo dell'atto normativo	02.08.2008	01.01.2009	modifica	-
Art. 1 cpv. 1	09.07.2013	01.08.2013	modifica	-
Art. 4	09.07.2013	01.08.2013	modifica titolo	-
Art. 4 cpv. 1	09.07.2013	01.08.2013	modifica	-
Art. 4 cpv. 2	09.07.2013	01.08.2013	modifica	-
Art. 4 cpv. 3	09.07.2013	01.08.2013	modifica	-
Art. 4 cpv. 4	09.07.2013	01.08.2013	abrogazione	-
Art. 4 cpv. 5	09.07.2013	01.08.2013	abrogazione	-
Art. 6 cpv. 1	11.12.2012	01.01.2013	modifica	-
Art. 10a	07.07.2009	01.08.2009	introduzione	-
Art. 11 cpv. 2	07.07.2009	01.08.2009	modifica	-
Art. 11 cpv. 3	22.06.2004	01.08.2004	introduzione	-
Art. 11a	20.09.2011	01.10.2011	abrogazione	-
Art. 13 cpv. 1	01.03.2005	01.03.2005	modifica	-
Art. 13 cpv. 2	01.03.2005	01.03.2005	introduzione	-
Art. 13 cpv. 3	02.09.2008	01.08.2009	introduzione	-
Art. 15	07.07.2009	01.08.2009	revisione totale	-
Art. 16 cpv. 2	02.09.2008	01.08.2009	modifica	-
Art. 16 cpv. 3	09.07.2013	01.08.2013	modifica	-
Art. 18 cpv. 2	02.09.2008	01.08.2009	modifica	-
Art. 19 cpv. 1	10.08.2004	15.08.2004	modifica	-
Art. 20	07.07.2009	01.08.2009	revisione totale	-
Art. 21 cpv. 3	02.09.2008	01.08.2009	introduzione	-
Art. 27 cpv. 1	01.03.2005	01.03.2005	modifica	-
Art. 27 cpv. 2	02.09.2008	01.08.2009	abrogazione	-
Art. 27 cpv. 3	02.09.2008	01.08.2009	modifica	-
Art. 28	10.08.2004	15.08.2004	abrogazione	-
Art. 31 cpv. 2	07.07.2009	01.08.2009	modifica	-